

CONTENZIOSO

Si al giudicato favorevole per il condebitore non opponente

di Angelo Ginex

In tema di contenzioso tributario, l'annullamento della pretesa impositiva ottenuto dal **condebitore opponente** esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori rimasti processualmente **inerti**, in quanto tale annullamento colpisce l'unico atto impositivo notificato a tutti i condebitori. È questo il principio statuito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3204.](#)

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di un'attività di controllo avente ad oggetto una compravendita immobiliare, notificava, sia al venditore che all'acquirente, un **avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale**, originato dal riscontro di un'incongruenza fra il valore dell'immobile, così come effettivamente accertato, e quello dichiarato nel contratto.

L'acquirente, diversamente dal venditore, intentava ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale **rideterminava al ribasso il valore dell'immobile accertato** dall'Agenzia delle Entrate. Tale decisione, confermata dalla CTR Lombardia e in mancanza di ricorso per cassazione, **acquisiva la forza del giudicato**.

Nelle more del processo di primo grado proposto dall'acquirente avverso il predetto avviso di rettifica e liquidazione, veniva però **notificata al venditore una cartella di pagamento, a seguito di iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, per omessa impugnazione delle somme originariamente richieste**.

Il venditore **impugnava la cartella di pagamento**, lamentando la **non definitività dell'avviso di rettifica e liquidazione**, stante la pendenza di un giudizio su tale atto impositivo, instauratosi a seguito dell'impugnazione del **coobbligato in solido**, cioè l'acquirente.

La competente **Commissione tributaria provinciale** accoglieva le doglianze proposte dal ricorrente, dichiarando **l'annullamento della cartella di pagamento opposta**. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla **CTR Lombardia**, che lo rigettava ritenendo la cartella di pagamento priva di causa, sulla base della considerazione per la quale **il coobbligato in solido può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nei confronti del debitore opponente ex articolo 1306, comma 2, cod. civ.**

L'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione**, lamentando segnatamente la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 1306, comma 2, cod. civ.](#)

Nella pronuncia in rassegna, i giudici di Piazza Cavour hanno rammentato, in prima battuta, il **carattere solidale dell'obbligazione tributaria relativa all'imposta di registro**, giustificato dall'esigenza di rendere più agevole e sicuro l'adempimento del tributo.

Successivamente, i medesimi si sono interrogati sulla possibilità di applicare la disciplina civilistica contenuta nell'[**articolo 1306 cod. civ.**](#) anche alla solidarietà tributaria, chiedendosi se sia **possibile far prevalere l'effetto del giudicato pronunciato nei confronti di un condebitore opponente su un avviso di accertamento divenuto definitivo**, in quanto non impugnato dall'altro coobbligato.

Ebbene, la problematica in esame è stata risolta riflettendo sul carattere del processo tributario, essendo quest'ultimo rivolto all'annullamento di atti dal carattere autoritativo: **dato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto il medesimo atto impositivo, il relativo annullamento non può che avere effetto erga omnes**, stante la sua eliminazione, ormai intervenuta in via definitiva.

Ciò significa, quindi, che l'annullamento dell'atto impositivo ottenuto dal condebitore opponente riverbera i propri effetti verso tutti i condebitori non opposenti, in quanto tale annullamento colpisce l'unico atto impositivo notificato a tutti i condebitori.

E pertanto, detto in altri termini, **è possibile estendere il giudicato favorevole ottenuto dal condebitore opponente al coobbligato in solido rimasto processualmente inerte alla pretesa di pagamento**.

Il giudicato "riflesso", invece, non può essere fatto valere, qualora sussista già un **giudicato nei confronti del condebitore**.

OneDay Master

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E IL RICORSO PER CASSAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)